

**IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI  
SEZIONE CIVILE**

Il Giudice,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.10.2018;

letti gli atti di causa ed esaminate le richieste delle parti;

visto, in particolare, il ricorso *ex art.* 700 c.p.c., con il quale la SOCIETÀ, in persona del l.r.p.t., premesso di essere titolare, presso la BANCA, di vari rapporti negoziali (contratto di apertura di credito n. *omissis*, contratto di apertura linea di credito n. *omissis* del 07.12.2016, contratto di mutuo fondiario n. *omissis*, contratto di prestito aziendale n. *omissis*, contratto di credito di firma n. *omissis*), si doleva del recesso dalla stessa comunicato con missive del 22.1.2018, dovuto alle sopravvenute vicende giudiziarie del precedente amministratore e socio accomandatario di parte ricorrente, tuttavia inidonee, a giudizio della stessa, a incrinare il rapporto fiduciario con l'istituto di credito e insufficienti a connotare l'operato di quest'ultimo in conformità ai canoni di buona fede sanciti dall'art. 1375 c.c.;

chiedeva, pertanto, che fosse giudizialmente ordinato alla sua controparte di ripristinare tutti i rapporti revocati e inibito di segnalare il suo nominativo alla Centrale Rischi della Banca d'Italia;

premessi che, in tema di apertura di credito in conto corrente, il recesso della banca è consentito dall'art. 1845 c.c., ove il rapporto sia stato pattuito a tempo determinato, solo in presenza di giusta causa e, ove il rapporto sia stato pattuito senza termine di durata, con la sola osservanza del preavviso concordato in contratto o derivante dagli usi;

considerato che, quanto al *fumus boni iuris*:

- l'apertura di credito n. *omissis* (all. n. 7 di parte ricorrente) non contiene alcun termine di durata e prevede (art. 4) la facoltà per la banca di recedere unilateralmente, senza obbligo di preavviso;

- l'apertura di credito n. *omissis* (all. n. 8 di parte ricorrente) non contiene alcun termine di durata e prevede anch'essa (art. 4) la facoltà per la banca di recedere unilateralmente, senza obbligo di preavviso; in entrambi i casi, dunque, parte resistente ha la facoltà di porre fine all'efficacia del contratto senza osservare alcun termine e senza necessità che il suo operato sia sorretto da una giusta causa;

- le doglianze della ricorrente in merito alla pretesa obliterazione del principio di cui all'art. 1375 c.c. sono pertanto inconferenti, poiché la decisione della sua controparte è espressione di una facoltà negoziale non subordinata ad alcuna condizione né, in particolare, alla presenza di una causa giustificativa, da valutarsi, in ipotesi, secondo buona fede;

- in merito al contratto di mutuo fondiario n. *omissis* e al prestito aziendale n. *omissis*, la banca non ha operato un recesso unilaterale, ma si è avvalsa della facoltà di ottenere la decadenza della debitrice dal beneficio del termine *ex art.* 1186 c.c. (o, meglio, della risoluzione del contratto per inadempimento: cfr. Cass., S.U., n. 12639/08), a causa della sua inadempienza nel pagamento delle rate scadute (v. all. n. 2 al fascicolo della ricorrente);

- anche in tal caso, non avendo la mutuataria allegato né provato l'adempimento delle obbligazioni in oggetto, l'operato della creditrice appare legittimo e non subordinato alla ricorrenza di una giusta causa;

Ordinanza, Tribunale di Castrovillari, Giudice Guglielmo Manera, del 23 ottobre 2018

- quanto al contratto di “credito di firma” n. *omissis*, per il quale (v. all. n. 10) non è stato pattuito alcun diritto di recesso, la banca non ha lamentato l’inadempimento della sua controparte, ma ha inteso sciogliersi unilateralmente dal contratto (v. missiva 22.1.2012 all. n. 1 del ricorrente);

- ciò, in mancanza di specifica clausola, non sembra esserle consentito, ai sensi dell’art. 1372 c.c., nell’ambito del rapporto in questione, né il timore che i beni della debitrice possano in futuro essere oggetto di confisca e che, pertanto, il credito possa a quel punto non essere più di fatto esigibile le consente di venir meno alle obbligazioni contrattualmente assunte;

- con riferimento a tale unico rapporto negoziale sembra dunque sussistere il *fumus boni iuris*;

Considerato, altresì, che, quanto al *periculum in mora*:

- l’art. 700 c.p.c. consente l’accesso alla tutela cautelare, quante volte il tempo occorrente a far valere in via ordinaria il diritto controverso possa esporlo a un pregiudizio imminente e esso irreparabile;

- quando il diritto pregiudicato abbia consistenza puramente patrimoniale, non sussistono, di regola i presupposti per l’emanazione di un provvedimento d’urgenza, essendo un simile danno normalmente suscettibile di ristoro per equivalente, a meno che esso non si risolva, indirettamente, nella lesione di un diritto della persona (come, ad esempio, in presenza di crediti alimentari) ovvero, pur conservando natura prettamente economica, sia suscettibile di produrre effetti irreversibili (potendo condurre, ad esempio, sul fallimento di un’impresa);

- nel caso di specie, la ricorrente sostiene che la “cessazione improvvisa dei rapporti finanziari già in essere [...] può purtroppo determinare conseguenze potenzialmente irreversibili, già visibili atteso che la ricorrente versa incolpevolmente nell’impossibilità di svolgere serenamente la propria attività ed ottemperare alle obbligazioni già assunte”;

- tale pregiudizio, avente connotati meramente patrimoniali, è stato dalla ricorrente dedotto in termini di per sé assai generici, viepiù tali con riferimento al singolo rapporto negoziale rispetto al quale è stata ravvisata la sussistenza del *fumus*;

- sconoscendosi, infatti, sia la consistenza patrimoniale della società istante, sia l’entità delle sue obbligazioni verso terzi, sia la somma che essa sarebbe chiamata a pagare come conseguenza della pretesa cessazione del contratto *de quo*, non può in alcun modo stabilirsi se sussista il pericolo paventato, né se esso presenti i rigorosi connotati necessari, in forza dei richiamati principi di diritto, affinché esso acquisti rilevanza in sede cautelare;

- in definitiva, il pericolo adombrato dalla istante non sembra legittimare il ricorso alla tutela d’urgenza e la domanda dev’essere, pertanto, rigettata;

regolate le spese secondo il principio della soccombenza e liquidate le stesse come da dispositivo;

### P.Q.M.

così provvede:

**1.** rigetta il ricorso;

**2.** condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite, che sono liquidate ex d.m. n. 55/14 (scaglione da € 5.200,01 a €26.000,00) in complessivi € 1.200,00 (dei quali € 500,00 per la fase di studio, € 350,00 per la fase introduttiva, € 350,00 per la fase decisionale), oltre IVA e CPA, come per legge, e rimborso forfetario al 15%.

*Ordinanza, Tribunale di Castrovillari, Giudice Guglielmo Manera, del 23 ottobre 2018*

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Castrovillari, il 23.10.2018.

IL GIUDICE  
GUGLIELMO MANERA

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS